

CONVENZIONE

fra

la **F.I.Te.T - Federazione Italiana Tennistavolo -**

e

il **C.S.E.N. - Centro Sportivo Educativo Nazionale -**

* * *

La Federazione Italiana Tennistavolo, successivamente denominata F.I.Te.T e il Centro Sportivo Educativo Nazionale, successivamente denominato C.S.E.N., ribadendo il concetto di unitarietà sostanziale dello Sport, pur nella varietà delle forme e degli scopi con cui è organizzato e praticato, affermano la necessità e la volontà di operare unitariamente per il massimo sviluppo della pratica sportiva del Paese, ciascuno nel rispetto dei ruoli e delle funzioni; così come dai Vigenti Protocolli del C.O.N.I., a cui entrambi gli Enti sono organici.

La F.I.Te.T. e il C.S.E.N., a tal fine, ritengono di reciproca utilità aderire ai convenuti Protocolli, di cui sopra, e di seguito disciplinati in articolato, nell'intento di stabilire ed instaurare una proficua collaborazione per la diffusione e la propaganda della Disciplina Sportiva Olimpica del Tennistavolo, anche attraverso l'organizzazione di iniziative culturali comuni.

La F.I.Te.T. e il C.S.E.N. ritengono pertanto opportuno definire in premessa del presente convenuto, le rispettive sfere di competenza e di attività.

La F.I.Te.T. ha lo scopo istituzionale di promuovere, sviluppare, organizzare, regolamentare la pratica della Disciplina Sportiva Olimpica del Tennistavolo, con finalità prevalentemente agonistiche, in conformità allo Statuto Federale, alle direttive del C.O.N.I. ed a quelle della competente Federazione Internazionale.

Il C.S.E.N. ha specifica finalità promozionale intendendo lo Sport e l'attività del Tennistavolo, nella fattispecie, come servizio sociale e mezzo di formazione fisica e di educazione dei praticanti.

L'attività, di qualsiasi genere e specialità, anche se derivante da convenuti con le Istituzioni dello Stato e degli Enti Locali e per esse anche i convenuti fra l'Ente C.O.N.I. ed Enti Nazionali, Locali ed Istituzioni Internazionali, organizzate dalla F.I.Te.T. e dal C.S.E.N., nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, non deve presentare aspetti concorrenziali, ma svilupparsi su di un piano di reciproca collaborazione ed assistenza, per cui con il presente atto esse si impegnano a rispettarne lo spirito mettendo in essere ogni mezzo per realizzarne le norme.

Art. 1

Il C.S.E.N. organizza l'attività di tennistavolo nelle Associazioni e Gruppi Sportivi, organici all'Ente, nel rispetto dei Regolamenti della Disciplina Sportiva Olimpica del Tennistavolo, approvati dalla F.I.Te.T., secondo le scelte promozionali ed organizzative stabilite dai propri organi.

A tale attività, programmata e realizzata a livello locale, provinciale, regionale e nazionale, potranno partecipare Società affiliate e tesserati per il C.S.E.N. ed atleti regolarmente tesserati alla F.I.Te.T. per la medesima società con cui sono tesserati per il C.S.E.N..

Art. 2

La F.I.Te.T. ed il C.S.E.N. determinano liberamente il Calendario Generale (Calendario Nazionale Gare per la F.I.Te.T.) delle proprie attività agonistiche, nell'ambito delle rispettive competenze e converranno, in separate corrispondenze amministrative, di volta in volta, sulle date nelle quali sono previsti i Campionati Italiani del C.S.E.N..

relativamente alle attività locali, Provinciali e Regionali, i convenuti, di volta in volta, con le stesse modalità di cui detto prima, interverranno fra gli Omologhi Organi Statutari, territorialmente competenti.

Art. 3

Le Società affiliate sia alla F.I.Te.T sia al C.S.E.N. potranno promuovere ed organizzare, previo autorizzazione degli organi Istituzionali competenti, manifestazioni promozionali con partecipazione promiscua di tesserati non inseriti nelle classifiche Nazionali della F.I.Te.T..

La promiscuità è tassativamente esclusa nelle competizioni agonistiche della F.I.Te.T., Nazionali e Territoriali, che comportano la qualificazione ai Campionati Italiani, di qualsiasi categoria e settore; ciò trova applicazione anche nelle competizioni/gare ricadenti nella giurisdizione degli Organi Territoriali della F.I.Te.T., che prevedono assegnazione di titoli e/o qualificazione a finali nazionali per l'aggiudicazione di titoli.

Le Competizioni e le Gare, di natura promiscua, si svolgono sotto la giurisdizione organizzativa, normativa, tecnica e disciplinare dell'Ente che ha formalizzato l'autorizzazione; al quale resta devoluto l'onere e l'obbligazione della notifica all'altro Ente contraente, degli atti di omologazione e di ogni altro provvedimento anche di natura disciplinare.

Art. 4

Non è previsto il contemporaneo tesseramento di un atleta per la F.I.Te.T. e per il C.S.E.N., salvo che non sia per una stessa Società affiliata ad entrambi gli Enti.

Art. 5

La F.I.Te.T. e il C.S.E.N. si impegnano a collaborare per il reclutamento e la specifica preparazione degli ufficiali di gara, del personale arbitrale e degli Istruttori allenatori.

Gli Ufficiali di Gara/Personale Arbitrale/Giudici Arbitri ed i Tecnici/Allenatori/Istruttori, comunque formati in corsi abilitanti e di qualificazione autonomamente promossi e condotti dallo C.S.E.N., potranno richiedere, per il tramite dello stesso C.S.E.N., l'ammissione agli Organici della F.I.Te.T., previo esame di idoneità, nel quale verrà attribuita qualifica e categoria, a discrezione della Commissione d'Esame, secondo l'ordinamento specifico della F.I.Te.T..

I corsi di qualificazione ed abilitanti, condotti di concerto da entrambi gli Enti contraenti, comportano l'ammissione dei Tecnici/Allenatori/Istruttori e degli Ufficiali di Gara/Personale Arbitrale (Giudici Arbitri), ai rispettivi ruoli di competenza di entrambi gli Enti.

Art. 6

I provvedimenti di disciplina per squalifiche e/o sospensioni a tempi superiori ad un anno, assunti da competenti Organi della F.I.Te.T. e dello C.S.E.N. hanno validità per entrambi gli Enti, previo notifica e conseguenziale rettifica dei Competenti Organi.

I provvedimenti di disciplina, assunti in/per occasione di gare promiscue e/o in gare concorsuali, comunque oggetto di autorizzazione della F.I.Te.T., dispiegano effetti nella forma e nella sostanza e se inibitorie, nella temporalità, in entrambi gli Enti contraenti.


Art. 7

La F.I.Te.T. ed il C.S.E.N. costituiranno una Commissione permanente a livello nazionale che si riunirà, in via ordinaria, una volta l'anno, su iniziativa di uno dei due Enti contraenti, onde predisporre gli eventuali aggiornamenti delle norme della presente convenzione, concordare le iniziative da attuare per l'incremento delle attività connesse alla pratica della Disciplina Sportiva Olimpica del tennistavolo su tutto il territorio nazionale nonché dirimere questioni relative al tesseramento, di cui al precedente art. 4.

* * *

La presente convenzione ha valore un anno, entra in vigore dalla data della firma a far data dal 1° gennaio 1999 e si intende rinnovata tacitamente per uguale tempo salvo denuncia di una delle parti contraenti, da notificare almeno 30 (trenta) giorni prima della sua scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Presidente della F.I.Te.T.



Il Presidente dello C.S.E.N.

